INTEGRAZIONE ACCORDO EX ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 300/70 (STATUTO DEI LAVORATORI) IN MATERIA DI CONTROLLI A DISTANZA – SOTTOSCRITTO IN DATA 22-12-2015 E SUCCESSIVAMENTE INTEGRATO IN DATA 2-10-2018, IN DATA 15-11-2018, IN DATA 30-9-2019, IN DATA 17-12-2021 E IN DATA 21-2-2023

Tra il Comune di Rimini, rappresentato nel presente accordo dalla dott.ssa Diodorina Valerino, la quale agisce nel presente atto nella sua qualità di Segretario generale dell'Ente, nonché Presidente della delegazione trattante di parte datoriale

e

- le Organizzazioni sindacali territoriali firmatarie del CCNL relativo al personale dell'Area delle Funzioni Locali e quelle firmatarie del CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali;
- la Rappresentanza sindacale unitaria del Comune di Rimini (RSU);

## PREMESSO che:

- l'articolo 4, comma 1 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei lavoratori) stabilisce che "gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. (...) In mancanza di accordo gli impianti e gli strumenti di cui al periodo precedente possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro (...)";
- l'articolo 4, comma 2 della Legge citata stabilisce che "la disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze";
- la disposizione posta dalla norma è espressione del principio di salvaguardia della dignità del lavoratore, sicché il controllo sui dipendenti deve in ogni caso garantire un margine di riservatezza e di autonomia nello svolgimento della prestazione lavorativa;
- con provvedimento in materia di videosorveglianza in data 8 aprile 2010 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010) il Garante per la protezione dei dati personali ha richiamato il predetto principio e individuato gli adempimenti e le

prescrizioni specifiche da adottare, ivi comprese quelle inerenti le misure di sicurezza:

- con linee guida 3/2019, adottate il 29 gennaio 2020, il Comitato europeo per la protezione dei dati ha dato disposizioni in merito al trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video, in cui sono compresi gli impianti di videosorveglianza;
- con vademecum del dicembre 2020 il Garante per la protezione dei dati personali ha fornito alcune indicazioni in merito all'installazione e al corretto utilizzo degli impianti di videosorveglianza, aggiornate alle recenti disposizioni normative in materia di privacy;
- con circolare n. 5 del 19 febbraio 2018 l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha dettato indicazioni operative sull'installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo ai sensi dell'art. 4 della Legge 300/1970;
- in data 22 dicembre 2015 le delegazioni trattanti di parte datoriale e di parte sindacale hanno sottoscritto apposito accordo avente ad oggetto "Accordo ex articolo 4 della legge 300/70 (statuto dei lavoratori) in materia di controlli a distanza";
- in data 2 ottobre 2018, 15 novembre 2018, 30 settembre 2019, 17 dicembre 2021 e
  21 febbraio 2023 le delegazioni trattanti di parte datoriale e di parte sindacale hanno sottoscritto l'integrazione al predetto accordo del 22 dicembre 2015;

DATO ATTO che il Comune di Rimini ha la necessità di installare un ulteriore impianto di videosorveglianza rispetto a quelli già individuati nei suddetti accordi, al fine di prevenire e contrastare eventi criminosi quali furti, atti vandalici e altri danni al patrimonio dell'Ente, nonché al fine di garantire la sicurezza dei propri dipendenti, e precisamente nello stabile di via Marecchiese n. 193-195 in cui hanno sede gli uffici della Protezione civile ed in particolare nella seguente zona:

• esternamente all'ingresso dello stabile al civico n. 195.

tutto quanto sopra ritenuto e premesso, le parti convengono quanto segue:

### Art. 1

Le parti convengono e si danno reciprocamente atto che il Comune intende installare e utilizzare un ulteriore sistema di videosorveglianza negli ambienti sopra indicati e meglio illustrati nella scheda allegata al presente accordo a formarne parte integrante e sostanziale.

### Art. 2

Le parti convengono che l'installazione e l'utilizzazione dell'impianto di videosorveglianza di cui all'articolo precedente siano finalizzati esclusivamente alla prevenzione ed al contrasto di possibili eventi criminosi, quali furti, atti vandalici e altri danni al patrimonio dell'Ente e siano altresì funzionali a garantire la sicurezza dei dipendenti del Comune di Rimini, restando esclusa ogni altra finalità, diretta o indiretta, di controllo a distanza dell'attività lavorativa dei dipendenti.

Le parti si danno reciprocamente atto che le telecamere sono posizionate solo in aree ed ambienti in cui effettivamente esiste un rischio concreto e non altrimenti controllabile di danni al patrimonio dell'ente e per la sicurezza dei dipendenti, in modo da riprendere unicamente le zone specificatamente individuate. A ciò consegue che le immagini che verranno registrate saranno limitate ai soggetti che in quel momento transitano nell'area ripresa dalle telecamere e l'accesso alle registrazioni delle immagini sarà consentito solo al dirigente del Settore, al responsabile della U.O. e ad eventuali ulteriori dipendenti che verranno appositamente incaricati.

# Art. 3

L'utilizzazione del nuovo impianto audiovisivo, nonché quella dei restanti impianti, avverrà nel rispetto del "Provvedimento in materia di videosorveglianza", emanato in data 8 Aprile 2010, delle linee guida 3/2019, adottate il 29 gennaio 2020 dal Comitato europeo per la protezione dei dati, del regolamento generale UE sulla protezione dei dati n. 679/2016 e del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dalle successive specifiche direttive e norme che interverranno sulla materia.

### Art. 4

Per quanto non espressamente dichiarato col presente accordo rimangono in vigore le condizioni indicate nell'accordo 22 dicembre 2015 e nelle successive integrazioni del 2 ottobre 2018, del 15 novembre 2018, del 30 settembre 2019, del 17 dicembre 2021 e del 21 febbraio 2023.

Letto, confermato e sottoscritto.

Rimini, 22/09/2023

# <u>Delegazione trattante di parte datoriale – il presidente</u>

Segretario Generale

F.to Diodorina Valerino

# Delegazione trattante di parte sindacale

R.S.U.	F.to Fabrizio Brandi
R.S.U.	F.to Mariagrazia Casali
R.S.U.	F.to Luigi Luisè
R.S.U.	F.to Roberto Del Bianco
R.S.U.	F.to Antonio Villani
R.S.U.	F.to Davide Frisoni
R.S.U.	F.to Cristiano Vitali
R.S.U.	F.to Mariagrazia Nanni
R.S.U.	F.to Gilberto Gobbi
R.S.U.	F.to Federica Tamburini
R.S.U.	F.to Davide Zavatta
R.S.U.	F.to Massimiliano Vergine
R.S.U.	F.to Fabrizio Rosetti
R.S.U.	()

(Organizzazioni Sindacali territoriali firmatarie del CCNL)

CGIL F. P. F.to Ornella Giacomini

CISL F. P.	F.to Giuseppe Bernardi		
UIL F.P.L.	F.to Alfredo Bianchi		
C.S.A.	F.to Riccardo Broccoli		
FEDIR SANITA' – COSMED	(	)	- <u></u>
DIREL – CODIRP	(	)	- <u></u>
DIRER – COSMED	(	)	
UNSCP	(	)	

# ALLEGATO ALL'ACCORDO SULLA VIDEOSORVEGLIANZA

Segue dettaglio planimetria dell'edificio con indicato il posizionamento degli apparati

# PIANTA PIANO PRIMO - VIA MARECCHIESE SEDE PROTEZIONE CIVILE

